

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2020, n. 5-2054

L.R. 34/2008 e s.m.i, art. 6 dello Statuto dell'Agencia Piemonte Lavoro. Compenso del Collegio dei Revisori dei Conti.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

- la legge regionale n. 34/2008 prevede:

- all'art. 6 l'istituzione dell'Agencia Piemonte Lavoro (APL), quale Ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile, nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale;
- all'art. 7
 - che sono organi dell'Agencia Piemonte Lavoro il Direttore e il Collegio dei Revisori dei Conti (co.1);
 - che il Collegio dei Revisori dei Conti viene costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti iscritti al registro dei revisori contabili (co.5);
 - che il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta (co.6);
 - che il Collegio controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agencia e svolge le altre funzioni previste dallo statuto (co.7);

- la legge regionale 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)" che, all'articolo 16, ha conferito ad APL il coordinamento e la gestione dei servizi per l'impiego;

- la legge regionale 26/2015 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015" che, con l'articolo 57, ha modificato l'articolo 6 della L.R. 34/2008, al fine di adeguare la disciplina dell'APL alle nuove funzioni conferite con la legge regionale 23/2015, sopra richiamata;

- la L.R. n. 7 del 29/06/2018 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020", che ha modificato l'art. 8 della L.R. 34/2008, dettando una nuova disciplina dell'organizzazione nonché del processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei CPI provenienti dalle Province e Città Metropolitana di Torino alla Regione e all'APL;

- con deliberazione del 30/10/2018, n. 61-7800, la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi applicativi per il trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 34/2008.

Dato atto che:

- il Consiglio regionale, in considerazione dell'ampliamento delle funzioni in materia di servizi per l'impiego dell'APL conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale, ha approvato, con propria Deliberazione n. 366-6856 del 25/03/2019, il nuovo Statuto dell' Agencia;

- il predetto Statuto definisce, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 34/2008, le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia stessa e la durata del suo incarico, stabilendo, all'art.6 (Collegio dei Revisori):

co.1 Il Collegio, costituito con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 34/2008, è composto dai seguenti membri iscritti al registro dei Revisori contabili: tre membri effettivi e due membri supplenti;

co.2 In attuazione dell'articolo della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra Regione e soggetti nominati), il Consiglio regionale procede alle nomine di competenza regionale;

co.8, "Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta una indennità annua lorda nei limiti delle tariffe dei Revisori contabili. L'importo del compenso del Presidente è fissato dalla Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco revisore effettivo è pari all'80% di quello attribuito al Presidente";

- in merito alla necessità di costituire il Collegio dei Revisori dell'Agenzia Piemonte Lavoro e nominare i relativi componenti, è stato pubblicato sul B.U. n. 272-S2 del 04/07/2019 il Comunicato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per la presentazione delle candidature che, nelle more della deliberazione regionale di cui all'art. 6 comma 8 sopracitato, indicava quale compenso annuo per ciascun componente effettivo, un ammontare pari a € 9.380,00;

- con D.C.R. n. 20-24721 del 19 novembre 2019 sono stati nominati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

- con D.P.G.R. n. 74 del 23/12/2019 è avvenuta la costituzione del nuovo Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

Preso atto che ai sensi dell'art. 6, co. 8 dello Statuto di APL, compete alla Giunta regionale, la fissazione dei compensi dei componenti del Collegio dei Revisori dell'Agenzia Piemonte Lavoro nei limiti previsti dallo Statuto, riconoscendo a ciascun sindaco revisore un compenso pari all'80 per cento di quello attribuito al Presidente.

Pertanto, tenuto conto che, in ordine alla nomina del Collegio dei Revisori avvenuta con D.C.R. n. 20-24721 del 19 novembre 2019, il comunicato citato del Consiglio regionale indicava già un compenso annuo per ciascun componente effettivo pari a euro 9.380,00 e che sono state abrogate le tariffe professionali, si ritiene, in coerenza con le disposizioni dello Statuto vigente e in considerazione del ruolo e delle funzioni dell'Agenzia Piemonte Lavoro, di fissare in euro 9.380,00, ratificando quanto già indicato dal Consiglio Regionale, il compenso per ciascun sindaco revisore e, quindi, stabilire per il Presidente del collegio un compenso pari a euro 11.725,00.

Preso atto inoltre che lo Statuto di APL all'art. 6, comma 8 stabilisce che ai componenti residenti fuori dal Comune ove ha sede l'Agenzia Piemonte Lavoro spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nel limite massimo del 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, da rimborsare secondo i criteri previsti per i dirigenti dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i. e in particolare gli artt. 4 "Indirizzo

politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

vista la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i. e in particolare gli artt.17 "Funzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto gli oneri da questo derivanti faranno capo al bilancio di previsione dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di fissare, ai sensi dell'art. 6, co.8 dello Statuto di Agenzia Piemonte Lavoro in euro 9.380,00 il compenso annuo per ciascun sindaco revisore effettivo, ratificando quanto già stabilito dal Consiglio regionale come in premessa indicato, e in euro 11.725,00 il compenso annuo per il Presidente;
- di prendere atto che, ai sensi dell'art.6 co.8 del citato Statuto, ai componenti residenti fuori dal Comune ove ha sede l' Agenzia Piemonte Lavoro spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nel limite massimo del 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, da rimborsare secondo i criteri previsti per i dirigenti dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto gli oneri da questo derivanti faranno capo al bilancio di previsione dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

La presente deliberazione sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)